



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 : Area Demanio e Patrimonio Immobiliare

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO" E IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DPR 10/09/90 N. 285 PER L'UTILIZZO DEGLI OBITORI E DEI DEPOSITI DI OSSERVAZIONE	<i>Nr. Progr.</i>	8
	<i>Data</i>	11/01/2018
	<i>Proposta</i>	5
	<i>Copertura Finanziaria</i>	☒

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 11/01/2018

ARCH. GIUSEPPE SANGUEDOLCE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO" E IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DPR 10/09/90 N. 285 PER L' UTILIZZO DEGLI OBITORI E DEI DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la seguente legislazione vigente in materia:

- artt. 12 e 13 del DPR 285/1990 che impongono l'obbligo ai Comuni di disporre di locale per il ricevimento e l'osservazione delle salme di persone decedute in particolari situazioni, nonché di un obitorio per l'assolvimento delle funzioni obitoriali;
- artt. 14 e 15 del DPR sopra richiamato che stabiliscono le modalità di istituzione e di operatività degli obitori;
- In particolare l'art. 14 del citato DPR al comma 1 che stabilisce che depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero oppure presso ospedali;
- art. 10 comma 1, lettera b, della Legge Regionale 18 novembre 2003 n.22;
- art. 41 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6;

Richiamato inoltre l'art.6 del vigente "Regolamento Comunale dei Servizi Funerari, Necroscopici, Cimiteriali e di Polizia Mortuaria" approvato con atto di deliberazione di C.C. n. 49 del 10.11.2008, così come modificato con deliberazioni di C.C. n.20 del 15.03.2012, n.6 del 17.02.2014 e n.72 del 21.10.2014, il quale prevede che il Comune di Busto Garolfo provvede al deposito di osservazione e all'obitorio mediante forme di convenzionamento con strutture aventi i requisiti di legge;

Dato atto che presso le strutture comunali non risulta presente idonei locati atti alle finalità di cui sopra;

Visto che l'Azienda Ospedaliera "Ospedale Civile di Legnano" del nostro ambito territoriale è dotata, all'interno dei presidi ospedalieri di Legnano e Cuggiono, di camere mortuarie aventi un'adeguata capacità recettiva nonché di attrezzature rispondenti a tutte le citate norme di legge e considerato che l'Azienda si è detta propensa a mettere a disposizione dei Comuni tali attrezzature alle condizioni sotto riportate;

Visto, a tal fine, l'allegato schema di Convenzione tra l'Azienda Ospedaliera "Ospedale civile di Legnano" ed il Comune di Busto Garolfo per gli adempimenti previsti dal D.P.R. 10/09/1990 n. 285 nel triennio 2018/2020, trasmesso dall'Azienda Ospedaliera di Legnano in data 09.01.2018, ai fini della relativa approvazione;

Ritenuto necessario procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa, per l'anno 2018, che ammonta ad € 3.738,69 IVA compresa calcolata in base alla popolazione residente in Busto Garolfo al 31.12.2017 pari a n. 13847 abitanti, imputando la stessa al Cap. 10533/134 del predisponendo Bilancio di previsione dell'esercizio in corso, che presenta la necessaria disponibilità;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle forniture di beni, servizi e lavori in economia;

Dato atto che, a norma dell'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, ove la scadenza del termine per deliberare il Bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine, avendo a riferimento l'ultimo esercizio finanziario definitivamente approvato;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 09.01.2018 ad oggetto: "Assegnazione capitoli di bilancio per gestione esercizio provvisorio 2018";

Visto il D.M. 29.11.2017 con il quale è stato differito al 28.02.18 il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed all'uopo richiamate quali parte integrante e sostanziale del presente atto, l'allegato schema di Convenzione tra l'Azienda Ospedaliera "Ospedale civile di Legnano" ed il Comune di Busto Garolfo per gli adempimenti previsti dal D.P.R. 10.09.90 n.285 nel triennio 2018/2020;
2. di impegnare la spesa prevista per l'anno 2018, che ammonta ad € 3.738,69 IVA compresa calcolata in base alla popolazione residente in Busto Garolfo al 31.12.2017 pari a n. 13847 abitanti, imputando la stessa al Cap. 10533/134 U.1.03.02.15.999 del predisponendo Bilancio di previsione dell'esercizio in corso, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di dare atto che la spesa presunta per l'anno 2019 ammonterà ad € 3.754,89 (0,27 x 13900 ab.) e che per l'anno 2020 la spesa presunta ammonterà a € 3.769,20 (0,27 x 13960 ab.) su una popolazione stimata al 31.12.2019 di n.13900 abitanti e su una popolazione stimata al 31.12.2020 di n. 13960 e comunque salvo verifiche da effettuarsi prima di impegnare la spesa relativa;
4. di disporre la comunicazione alle Ditta interessata dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria del presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, con l'avvertenza che la successiva fattura dovrà riportare gli estremi della suddetta comunicazione;
5. di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
6. di dare atto che la relativa prestazione sarà esigibile entro il 31.12.2018;
7. di dare atto che l'assunzione del presente impegno di spesa ed i conseguenti pagamenti da effettuarsi entro il termine previsto dal vigente regolamento di contabilità, risultano compatibili con le regole di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, Legge n. 102/2009;
8. di liquidare e pagare la spesa suddetta previa presentazione di regolari fatture, debitamente vistate dal Responsabile del Servizio, nei modi e nei termini fissati dal vigente Statuto Comunale, nonché dal Regolamento di Contabilità;

Il Responsabile dell'Area
Demanio e Patrimonio Immobiliare
Arch. Giuseppe Sanguedolce

Allegati:
- Schema di convenzione

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO" E IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DPR 10/09/90 N. 285 PER L' UTILIZZO DEGLI OBITORI E DEI DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) OVEST MILANESE ED IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO E PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.P.R. 10/09/90 N.285.

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese – di seguito denominata “Azienda” con sede in Legnano (MI) Via Papa Giovanni Paolo II – C. F. e p. IVA nr 09319650967, rappresentata dall'Avv. Giacomo Rossi, Dirigente Amministrativo Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali (giusta deliberazione n. 605 del 28 dicembre 2012) domiciliato presso la sede dell'Azienda, ed il Comune di Busto Garolfo, di seguito definito “Comune”, rappresentato dal Legale Rappresentante o suo delegato

PREMESSO

- che ogni Comune deve disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di persone decedute con le modalità previste dall'art. 12 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;
- che durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche al fine di rilevare eventuali manifestazioni di vita;
- che, ai sensi dell'art. 13 del citato D.P.R. 285/1990, il Comune deve disporre di un obitorio per l'assolvimento delle funzioni obitoriali descritte dall'articolo medesimo;
- che, ai sensi dell'art.15 – 1° comma dello stesso D.P.R., il mantenimento in osservazione delle salme di persone alle quali sono state somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale;
- che le celle frigorifere devono essere non meno di una ogni ventimila abitanti e, comunque, non meno di cinque e che sono necessarie celle frigorifere isolate per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive/diffusive in ragione di ogni centomila abitanti;
- che l'Azienda è dotata delle attrezzature richieste dalla normativa citata.

SI CONVIENE

art. 1 – Oggetto

1. L'Azienda mette a disposizione del Comune gli obitori ed i depositi di osservazione presenti negli Ospedali di Legnano e di Cuggiono, con relative celle frigorifere, anche quelle isolate, per gli adempimenti previsti dal D.P.R. 10/09/1990 n. 285 a carico del Comune.
2. L'Azienda assicura lo svolgimento, per conto del Comune, delle funzioni di:

a) Osservazione

- a1) di salme di persone morte in abitazioni inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- a2) di salme di persone morte a seguito di qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- a3) di salme di persone ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

b) Obitoriali

- b1) osservazione e riscontro diagnostico di cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b2) deposito per un periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali;
- b3) riconoscimento;
- b4) trattamento igienico - conservativo;
- b5) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico - conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

art. 2 – Condizioni Economiche

1. Il Comune verserà all'Azienda una quota annua pari a € 0,22 + IVA nella misura vigente, per abitante residente e registrato al 31/12 dell'ultimo anno.
2. La fatturazione avrà cadenza semestrale ed il pagamento deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura.
3. In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti al comma 2, l'Azienda applicherà gli interessi di legge.

art. 3 – Durata

1. La presente convenzione ha decorrenza **dal 01/01/2018 ed ha validità fino al 31/12/2020.**

Art.4 – Recesso

1. Ciascuna delle Parti ha la facoltà di recedere dall'accordo mediante raccomandata con avviso di ricevimento, da comunicarsi con preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

Art.5 – Controversie

1. In caso di controversia derivante dall'applicazione od interpretazione della presente convenzione le Parti tenteranno la conciliazione in via amichevole.
2. Fallito il tentativo di bonario componimento, le Parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

art. 6 – Spese di Bollo

1. La presente convenzione non è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 all. b) del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni.

art. 7 – Imposta di Registro

1. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, con spese a carico della Parte che la richiede.

Letto, confermato e sottoscritto.

Legnano,

Per l'ASST OVEST MILANESE

Per il Comune di Busto Garolfo

Il Dirigente Amministrativo

Il Legale Rappresentante o suo delegato

(Avv. Giacomo Rossi)

